

Lega delle Autonomie locali della Lombardia

Associazione senza fini di lucro

Via Silvio Pellico, 1 – 20121 Milano

Codice fiscale 80145910156

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LEGAUTONOMIE LOMBARDIA

(approvato dall'Assemblea congressuale del 15 gennaio 2010)

Premessa

“Legautonomie Lombardia” - denominazione sociale dell'Associazione “Lega delle Autonomie locali della Lombardia” - è espressione delle forze che condividono l'obiettivo di realizzare pienamente la Repubblica delle Autonomie locali e regionali prevista dalla Costituzione.

Legautonomie Lombardia svolge un'azione di stimolo e sensibilizzazione affinché sia garantita a tutti i livelli istituzionali pari dignità, così da conferire alle diverse strutture pubbliche a base elettiva completezza di poteri, autonomia finanziaria ed autorevolezza d'intervento.

Legautonomie Lombardia, nell'intento di realizzare la più ampia convergenza di forze a sostegno dell'affermazione dell'autonomia locale e regionale, stimola il confronto e favorisce la sintesi tra posizioni aventi origini ideali e matrici culturali diverse.

Articolo 1 - Finalità

Legautonomie Lombardia promuove lo sviluppo delle Autonomie locali e regionali, nonché la partecipazione dei cittadini alle responsabilità del loro governo e la qualificazione dell'apporto di amministratori e funzionari attraverso:

- la formulazione di proposte;
- l'assunzione di iniziative di formazione ed aggiornamento;
- l'attuazione di strumenti di conoscenza, informazione, assistenza e consulenza;
- la sensibilizzazione dei cittadini e dei vari livelli istituzionali affinché sia conosciuta e valorizzata la presenza delle Autonomie locali e regionali come espressione degli interessi della comunità.

Legautonomie Lombardia è un'associazione che agisce senza fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli aderenti utili o avanzi di gestione.

Articolo 2 - Attività

Legautonomie Lombardia svolge attività formative ed editoriali, in proprio o in collaborazione con altre Associazioni di Enti locali. Legautonomie Lombardia svolge la propria azione per gli Enti associati con attenzione anche alle Autonomie locali e regionali non aderenti, nonché alle istanze associative ed istituzionali presenti nella regione.

Articolo 3 - Struttura

Legautonomie Lombardia è una articolazione regionale della relativa associazione nazionale: essa è impegnata a valorizzare le specificità regionali nel quadro degli orientamenti politici e di scelta democratica deliberati dagli organismi dirigenti e dai Congressi di Legautonomie nazionale.

Articolo 4 - Aderenti

Possono aderire:

- i Comuni ed i loro organismi di aggregazione, di decentramento e di intervento economico;
- le Province, la Regione e gli altri Enti ed Agenzie costituite dagli Enti locali;
- le istituzioni di gestione e di partecipazione locale e i singoli che condividono gli scopi di Legautonomie ed intendono partecipare e sostenere le sue attività;
- i gruppi consiliari, laddove l'Ente non aderisca.

Articolo 5 - Organi

- L'Assemblea
- Il Direttivo
- L'Esecutivo
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Articolo 6- Assemblea

Ogni aderente ha diritto a un voto. Gli Enti e di gruppi consiliari partecipano all'Assemblea tramite un loro rappresentante.

L'Assemblea viene convocata di norma ogni tre anni con deliberazione del Direttivo o in occasione della convocazione del Congresso nazionale.

I temi, la data, le modalità di partecipazione e la sede vengono fissati dal Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno un terzo degli aderenti; in seconda convocazione di almeno venti aderenti.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su decisione del Direttivo.

L'Assemblea detta indirizzi per lo sviluppo dell'associazione, approva le linee generali di intervento e approva le modifiche statutarie.

L'Assemblea elegge il Direttivo regionale, definendone – di volta in volta – il numero dei componenti; del Direttivo regionale fanno parte i Responsabili delle Sedi e dei Coordinamenti territoriali.

Articolo 7 - Direttivo

Il Direttivo è l'organo collegiale di indirizzo di Legautonomie nell'ambito delle deliberazioni dell'Assemblea: decide sulle iniziative principali e - su proposta della Consulta degli Amministratori della zona di competenza - sull'attivazione delle sedi e coordinamenti territoriali, nominandone i responsabili. Approva il rendiconto economico-finanziario annuale.

Il Direttivo delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 dei componenti.

Il Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Direttivo, tra un'Assemblea e l'altra, può cooptare nuovi membri in misura non superiore ad 1/4 degli eletti dall'Assemblea.

Il Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Tesoriere e ne definisce i compiti.

Il Direttivo elegge i 10 membri di sua competenza nell'Esecutivo.

Articolo 8 - Esecutivo

L'Esecutivo è l'organo collegiale che, nell'ambito delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Direttivo, assicura una continua guida politico-organizzativa all'associazione e cura i rapporti con le sedi ed i coordinamenti territoriali e con Legautonomie nazionale; decide speciali incarichi di lavoro tra i suoi componenti, indica i rappresentanti di Legautonomie Lombardia in Enti, Associazioni, SpA, Redazioni, e promuove forme di collaborazione con tecnici esterni.

L'Esecutivo è composto da:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Responsabili delle sedi e dei coordinamenti territoriali
- Dieci componenti eletti dal Direttivo.

L'Esecutivo può nominare un vice-segretario, scelto tra i suoi componenti, che sostituisce il Segretario in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica di Legautonomie, convoca e presiede il Direttivo e l'Esecutivo, così come presiede le più importanti assemblee e manifestazioni organizzate dall'associazione; convoca e presiede l'Esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Articolo 10 - Segretario

Il Segretario è il rappresentante legale dell'associazione; è titolare dei rapporti con i terzi singoli, enti, società, associazioni o istituti di credito con i quali Legautonomie intrattenga rapporti economico-finanziari, con poteri di firma per tutte le operazioni (apertura conti correnti bancari e postali, acquisto e gestione titoli, assunzione di prestiti, prestazione di garanzie, ecc.).

Al Segretario sono demandate le responsabilità politico-organizzative e di funzionamento dell'associazione in attuazione degli indirizzi politici degli organi.

Il Segretario può delegare i propri poteri di rappresentanza e di firma, anche su conti correnti bancari e postali, a componenti dell'Esecutivo e, per particolari incombenze, ai dipendenti.

Il Segretario garantisce la libera consultazione da parte degli associati degli atti e dei registri dell'associazione.

Articolo 11 - Sedi territoriali

Legautonomie regionale si articola – laddove ve ne siano le condizioni - in sedi e coordinamenti territoriali, che danno vita a consulte di Amministratori della zona di competenza.

Articolo 12 - Responsabile delle sedi e coordinamenti territoriali

Il Responsabile rappresenta la Sede o il coordinamento territoriale nei rapporti con terzi, singoli, enti, società, associazioni; elabora proposte di lavoro; attua le indicazioni dell'Esecutivo regionale; convoca la Consulta degli Amministratori della zona e la presiede.

Ove autorizzato dall'Esecutivo, il Responsabile di Sede rappresenta Legautonomie nei rapporti con Istituti di credito, con potere di firma, e cura le attività operative ed amministrative della Sede.

Articolo 13 - Contributi associativi

Le modalità di adesione e la misura dei contributi associativi degli Enti e dei gruppi consiliari sono stabilite annualmente dall'Esecutivo regionale.

L'Esecutivo regionale definisce con Legautonomie nazionale le modalità di riscossione e di ripartizione delle quote associative.

Articolo 14 - Recesso

Gli aderenti possono recedere dall'associazione dandone comunicazione entro il mese di ottobre.

Il recesso decorre dall'anno successivo.

Nessun onere è posto a carico degli aderenti che decidano di recedere.

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 degli Enti aderenti.

Nell'atto di scioglimento o di liquidazione l'Assemblea individua le associazioni con finalità analoghe alle quali devolvere il patrimonio sociale, che – in ogni caso – non può essere distribuito tra gli aderenti.